ART. XI.8 - ZONE F6: DESTINATE ALLA VIABILITA [21]

(c1). – *F 4.1* AUTOSTRADE
Le fasce di rispetto autostradali, indipendentemente dall'individuazione grafica di P.R.G., sono dimensionate al di fuori dei centri edificati e pianificati di P.R.G. nel rispetto del D.I. 1.4.1968, n.1404 e del Nuovo Codice della Strada;

(c2) – *4.2* VIABILITA' ORDINARIA
Comprendono le piazze, le sedi stradali, i parcheggi attrezzati pubblici o di uso pubblico di scala urbana (Art.IV.2, punto 8.5),

(c3) Le sedi stradali esitenti anche se private non sono presidiabili da manufatti privati

(c4) Le indicazioni del P.R.G. relative alla viabilità saranno ulteriormente precisate e specificate dall'**Amministrazione Comunale**, in sede di progettazione esecutiva delle singole opere ed in funzione della classificazione adottata.

(c5) Le sezioni stradali, nell'ambito delle zone di nuovo impianto e/o di ristrutturazione urbanistica, e nella realizzazione dei parcheggi attrezzati di scala urbana dovranno essere dimensionate tenendo conto delle effettive necessità di traffico e delle caratteristiche indicate nel D.L. 5.11.2001 Nuovo Codice della Strada . e dovranno avere la dimensione minima seguente :

- corsie di transito- larghezza = m 3.00
- zanelle- larghezza = m 0,50 x 2
- marciapiedi- banchina= m 1,50 x 2

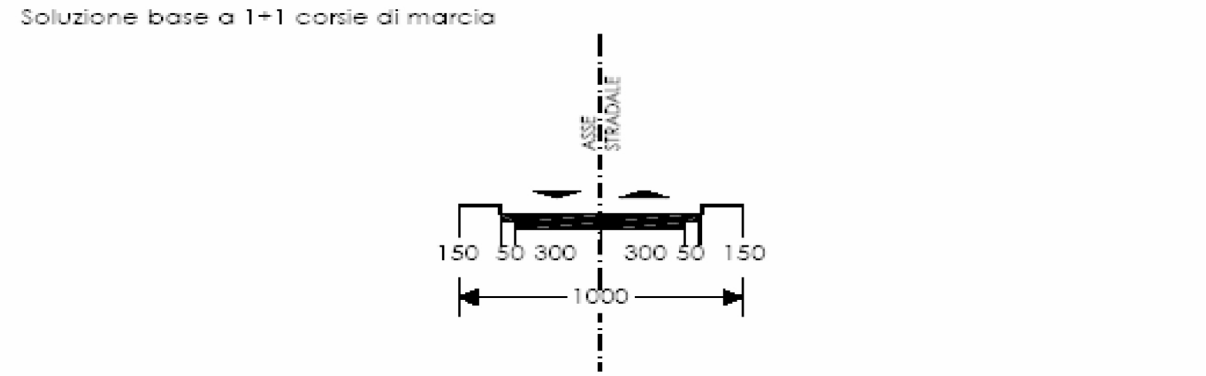

(c6) Qualora sia prevista la separazione delle carreggiate, il relativo spartitraffico dovrà avere larghezza non inferiore a m 4,00 ed essere sistemato con idonee alberature.

(c7) Le corsie ciclabili, ove previste, avranno larghezza non inferiore a m 2,50.

---

21 - vedasi ART.XI.12 "la sistemazione delle aree di recupero ambientale, consistenti nelle aree residuali che si formano tra il ciglio stradale…….; tali aree dovranno essere sistemate a prato ed attrezzate con arbusti secondo il parametro di densità arbustiva pari a 4 arbusti ogni mq 100 di superficie. Qualora si presenti la necessità dovranno essere realizzate in prossimità delle infrastrutture stradali aree di compensazione ecologica, consistenti nella creazione di habitat floro-faunistici sostitutivi di quelli manomessi dalla realizzazione delle stesse infrastrutture; la definizione degli interventi relativi dovrà essere affidata ad architetti paesaggisti e/o a specialisti naturalisti.
Le aree ove realizzare le piantumazioni arboree di cui alla L.113 del 29.01.1992 possono essere ubicate in ognuno delle tipologie di verde di cui alle precedenti lettere. Tutte le indicazioni e le specificazioni di cui ai precedenti commi sono **prescrittive** e dovranno essere adeguatamente sviluppate nei progetti esecutivi relativi alle infrastrutture stradali; gli interventi relativi sono infatti da considerarsi parte integrante di tali infrastrutture".